

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 557

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VINCENZO MANCINI, SAPIENZA, CIMMINO, LOIERO, AZZOLINI,  
PISICCHIO, BRUNI, TEALDI, GELPI, NUCCI MAURO, CAFARELLI,  
D'ALIA, ROSINI, SILVESTRI, TORCHIO, GOTTARDO, CECERE,  
MALVESTIO, VAIRO, CILIBERTI, RIVERA, BINETTI**

Norme per l'applicazione della perequazione prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70

*Presentata il 6 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento si propone di chiarire la portata delle norme vigenti in tema di perequazione automatica delle pensioni nei riguardi dei trattamenti pensionistici costituiti oltre che dalla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria anche da trattamenti cosiddetti integrativi assicurati da fondi interni di previdenza in essere presso alcuni enti pubblici.

L'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ha modificato il preesistente meccanismo di perequazione automatica al costo della vita delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e dei regimi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi

sostituendo al precedente sistema di incremento fisso per ogni punto di scala mobile, il nuovo criterio di un aumento percentuale delle pensioni medesime, in rapporto all'indice di variazione della scala mobile.

Per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, la predetta disposizione ha chiarito che l'incremento percentuale si applica sull'importo complessivo della pensione e dell'indennità integrativa speciale.

Gli ex dipendenti degli enti pubblici aventi titolo ai trattamenti integrativi aziendali di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, fruiscono della pen-

sione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, se maturata, dell'eventuale integrazione di questa a carico del fondo interno fino a concorrenza di tanti quarantesimi dell'ultimo stipendio per quanti sono gli anni di servizio e dell'indennità integrativa speciale con le stesse norme previste per i dipendenti dello Stato.

In assenza di specifiche disposizioni riferite espressamente a detti fondi e considerato che i trattamenti integrativi non rientrano fra quelli previsti dalla norma soprarichiamata, l'incremento percentuale previsto dal nuovo sistema deve essere applicato soltanto sulle componenti previste dalla norma medesima e cioè sull'importo della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, se spettante, e su quello dell'indennità integrativa speciale, con esclusione pertanto del trattamento integrativo a carico del fondo interno.

Come necessario corollario di questo sistema, è peraltro ovvio che l'incremento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria derivante dalla perequazione automatica non deve comportare la riduzione di pari ammontare del trattamento a carico del fondo integrativo. Così facendo, infatti, il pensionato non fruirebbe effettivamente del suddetto incremento che si ridurrebbe invece ad una semplice partita di giro fra gestioni pensionistiche.

A tale criterio, con il quale alcuni enti hanno ritenuto di conformarsi alla finalità

della legge, i Ministeri vigilanti eccepiscono il mancato rispetto della norma regolamentare che prevede la riduzione del trattamento integrativo per effetto di qualsiasi aumento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e la immodificabilità di tale criterio a norma del citato articolo 14 della legge n. 70 del 1975.

A modificare tale impostazione, non è valsa la evidenziazione delle conseguenze del tutto anomale che deriverebbero dall'applicazione del criterio ministeriale in un quadro legislativo profondamente diverso e di per sé modificativo della portata della richiamata norma regolamentare nonché del gravissimo danno che ne deriverebbe alla generalità dei pensionati interessati i quali, a differenza di tutti gli altri titolari di pensione, fruirebbero in concreto del meccanismo di perequazione automatica soltanto su una parte minima (e cioè sulla sola indennità integrativa speciale) del trattamento spettante.

Al fine di rimuovere tale stato di cose è stata predisposta l'unità proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione con l'intento di fornire una interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge n. 730 del 1983 che faccia chiarezza in ordine ai criteri di determinazione dei trattamenti pensionistici in esame in un quadro di omogenea operatività, nei confronti di tutti i pensionati, dei miglioramenti derivanti dall'incremento del costo della vita.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nei confronti dei titolari di pensione a carico dei Fondi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la perequazione automatica prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, deve intendersi applicabile oltre che sull'importo della indennità integrativa speciale, su quello eventualmente spettante a titolo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e sulla quota a carico dei Fondi. L'ammontare della perequazione corrisposta su detti ultimi due importi, limitatamente alla parte che ecceda la retribuzione pensionabile come stabilita dai regolamenti dei Fondi, costituisce anticipazione riassorbibile degli aumenti derivanti dalla riliquidazione del trattamento pensionistico complessivo connessa ad adeguamenti della retribuzione per la qualifica e la posizione in cui il dipendente si trovava all'atto della cessazione dal servizio.

2. Per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge non si fa luogo al recupero né al pagamento di somme o conguagli arretrati conseguenti a difformi applicazioni delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, i pensionati della *ex* Associazione nazionale per il controllo della combustione e dell'*ex* Ente nazionale prevenzione infortuni nonché il personale optante ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono inclusi nella gestione speciale costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dalla entrata in vigore della legge sopra richiamata.